

**REPUBBLICA ITALIANA**

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**

Il giorno 2 Maggio 2017, alle ore 19.00, nei locali dello  
Studio Legale La Scala, in Milano, Via Correggio 43

**Articolo 1**

I componenti costituiscono, anche ai sensi dell'art. 37 del  
Codice Civile, un'Associazione non riconosciuta denominata:

**"MILANISTI 1899"**

**Articolo 2**

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano, ora in Via  
Barnabò Visconti n. 7

**Articolo 3**

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue  
in modo esclusivo la finalità di favorire il dibattito tra i  
supporter del Milan A.C. e la diffusione del confronto tra  
essi, anche attraverso iniziative editoriali (su carta,  
radiofoniche, televisive, anche via internet, ovvero promosse  
attraverso i cosiddetti "social network") che l' associazione  
sosterrà sia direttamente che indirettamente, pure  
partecipando ad iniziative imprenditoriali in società con  
terzi.

L'Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto,  
utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale  
durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la  
distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano

effettuate nell'esercizio della sua attività, ovvero a favore di altre organizzazioni aventi i medesimi scopi e sempre per l'esercizio delle attività di queste.

L'Associazione ha, in particolare, le finalità tutte indicate all'articolo 2 dello statuto associativo infra allegato.

#### **Articolo 4**

L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Articolo 5**

L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (tre) ad un massimo 21 membri che restano in carica per tre esercizi e il cui incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico relativo al terzo esercizio della carica.

Fino alla prima assemblea associativa che si terrà, in considerazione della effettiva durata della prima campagna di adesione, entro e non oltre il 30 aprile 2018, componenti del Consiglio Direttivo sono nominati, con le seguenti cariche, i componenti signori:

- Giuseppe La Scala, Presidente;
- Alessandro Iacobone, Vicepresidente Vicario;
- Edoardo Barone, Vicepresidente;
- Davide Grassi, Vicepresidente;
- Pierangelo Rigattieri, Segretario Generale.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, assume anche la carica

di Presidente dell'Associazione e presiede le Assemblee degli associati.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.

Ad egli e a ciascuno degli altri componenti del Consiglio Direttivo, anche in via disgiunta tra loro, è comunque conferito il potere di rappresentare l'Associazione partecipando in nome e per conto di essa alla costituzione della Società a Responsabilità Limitata "EL NOST MILAN", sottoscrivendo il capitale sociale di quest'ultima - di complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00) sino alla concorrenza del suo 34%, e dunque per una quota di euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00).

I predetti dichiarano di accettare la carica loro conferita e dichiarano che non sussistono al riguardo cause di ineleggibilità o decadenza.

Entro il 30/4/2018 l'Assemblea Generale dei Soci, in conformità a quanto previsto nello statuto qui allegato, provvederà al rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo e alla nomina degli altri organi dell'Associazione.

Il primo esercizio terminerà al 31 dicembre 2017

#### **Articolo 6**

L'Associazione è regolata dalle norme dettate dal presente atto costitutivo e dallo statuto associativo che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, si allega al

presente atto sotto la lettera "A".

Per tutto quanto non espressamente disposto con il presente atto, troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge in tema di associazione.

Il fondo iniziale è determinato in Euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascuno dei soci fondatori.

Richiesto io Notaio ricevo questo atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano. In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno su foglio per pagine 4 fin qui.

#### **STATUTO**

##### **ART. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.**

È costituita l'Associazione denominata "**MILANISTI 1899**".

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano, ma potrà aprire delegazioni e uffici in Italia e all'estero ove svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle proprie finalità, attività di promozione, sviluppo ed incremento delle relazioni utili al proprio scopo.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Milano o nell'Area Metropolitana Milanese può essere deliberato a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

##### **ART. 2. SCOPO.**

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di favorire il dibattito tra i

supporter del Milan A.C. e la diffusione del confronto tra essi, anche attraverso iniziative editoriali (su carta, radiofoniche, televisive, anche via internet, ovvero promosse attraverso i cosiddetti "social network") che l'associazione sosterrà sia direttamente che indirettamente, pure partecipando ad iniziative imprenditoriali in società con terzi.

L'Associazione ha facoltà di attuare ogni azione ritenuta idonea o necessaria al conseguimento dei propri scopi.

A norma dell'art. 143, 1° comma, D.P.R. 917/1986 le attività di cui sopra dovranno essere: *"rese in conformità alle finalità istituzionale dell'ente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione"*.

Inoltre, a norma dell'art. 148, comma 8, D.P.R. 917/1986, si precisa sin d'ora che l'Associazione:

a) non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) in caso di suo scioglimento per qualunque causa, è obbligata a devolvere il suo patrimonio, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta

dalla legge;

c) disciplina uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. A tale riguardo è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e per gli associati o partecipanti maggiori d'età è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) gli organi amministrativi sono eleggibili secondo il principio del voto singolo;

f) le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

### **ART. 3. ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE.**

L'Associazione svolge la sua attività in conformità alle finalità istituzionali di cui al precedente art. 2. Pertanto, è vietato all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. Essa potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle di cui al precedente articolo 2, ovvero accessorie a quelle in quanto integrative delle

stesse. A titolo meramente esemplificativo, si considerano

attività direttamente connesse quelle di seguito elencate:

a) stipulare ogni atto opportuno per l'esecuzione delle attività statutarie e il finanziamento delle stesse tra cui, l'assunzione di finanziamenti e rilascio di garanzie, l'acquisto e/o la cessione di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni, sponsorizzazioni e patrocini con enti pubblici e privati;

b) partecipare su delibera del Consiglio Direttivo in associazioni e in altri enti pubblici e privati la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe o complementari a quelle dell'associazione;

c) erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi e proposti da altri enti non-profit;

d) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di distribuzione e commercializzazione di materiale informativo ed editoriale in genere, compresa la produzione di materiale audiovisivo di carattere culturale;

e) organizzare eventi, mostre, spettacoli e rappresentazioni in genere al fine di promuovere l'attività e perseguire gli scopi statutarî;

f) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo

2 del presente statuto.

**ART. 4. ASSOCIATI.**

Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, comprese società di capitali ed enti pubblici in genere, che ne condividono gli scopi. La richiesta di ammissione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con domanda scritta, anche tramite email, e comporta sia l'accettazione del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, sia l'impegno di versare contestualmente alla domanda la quota annuale minima di adesione, nei termini che il Consiglio Direttivo fisserà.

Non sono ammessi soci temporanei.

La domanda si presume accolta, salvo che non sia espressamente respinta dal Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla sua presentazione, con delibera senza necessità di esplicita motivazione e a esclusivo piacimento del Consiglio Direttivo stesso, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La qualifica di Associato presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e dell'eventuale regolamento interno dell'Associazione; comporta l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

**ART. 5. RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA.**

La qualifica di Associato può venir meno per i seguenti



motivi:

- recesso a norma dell'art. 24 del codice civile;

- delibera di esclusione prese dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei propri componenti;

- decesso.

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente dell'Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, salvo il diritto dell'Associazione al pagamento della quota associativa o al contributo periodico maturati per l'intero anno nel cui corso avrà effetto il recesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un associato ove questi:

- ometta di versare la quota associativa o il contributo periodico, dopo infruttuoso invito ad adempiere da parte del Consiglio Direttivo; oppure

- compia atti in contrasto o incompatibili con lo spirito e lo scopo perseguito dall'Associazione; ovvero non compia atti la cui omissione è essa incompatibile con lo spirito e lo scopo perseguito dall'Associazione

- contravvenga a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto o nel regolamento interno e non si adegui agli inviti ad adempiere del Presidente o del Consiglio Direttivo;

- incorra in altri motivi che comportino l'incompatibilità con

i fini di questo statuto.

**ART. 6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- i Vicepresidenti;
- il Segretario Generale;
- il Revisore dei Conti, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo, tuttavia, può riconoscere il rimborso delle spese ai membri del Consiglio Direttivo - nonché un compenso a favore del solo Segretario Generale - per lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica.

**ART. 7. ASSEMBLEA GENERALE.**

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Ove anche questi fosse impedito, essa è presieduta dal Vice Presidente in carica più anziano e non impedito.

Essa ed è costituita da tutti gli associati che sono in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'Assemblea generale viene convocata - con almeno 15 giorni di preavviso - dal Presidente dell'Associazione o - in caso di

sua impossibilità - dal Vicepresidente Vicario, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, fissata al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Assemblea generale è convocata mediante posta ordinaria, ovvero posta elettronica ai rispettivi indirizzi che i soci avrenno segnalato all' Associazione al momento della richiesta di ammissione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea generale è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, a distanza di almeno un' ora da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che il presente statuto non stabilisca altrimenti.

All'Assemblea generale compete la deliberazione sulle linee generali dell'attività associativa e, a questo proposito:

- l'approvazione della relativa relazione sull'andamento che le viene presentata dal Consiglio Direttivo.

- l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

- l'approvazione dell'eventuale regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo;

- l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo (in

conformità alle norme statutarie concernenti la sua  
composizione e a quelle elettorali fissate dal Consiglio  
Direttivo) e l'indicazione del Presidente dell'  
Associazione.

Essa delibera inoltre su quant'altro demandato per legge o  
per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio  
Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a  
maggioranza dei voti, computando un voto per ciascun associato  
presente.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea con  
delega scritta rilasciata ad altro associato. Ciascun  
associato non può avere delega per più di 5 (cinque)  
associati.

L'Assemblea generale si riunisce in via straordinaria, essendo  
convocata dal Presidente dell'Associazione su richiesta della  
maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, ovvero su  
richiesta di almeno un quinto degli associati, per deliberare  
sui seguenti argomenti:

- modifiche dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea in via straordinaria è valida, in prima  
convocazione, con la presenza di almeno la metà degli  
associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione,  
con la presenza di almeno il 30% + 1 degli associati

partecipanti.

Per modificare lo statuto (eccezion fatta per l' eventuale spostamento della sede associativa all' interno dell' Area Metropolitana Milanese), nonché per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Deliberando lo scioglimento, l'Assemblea provvede altresì a determinare le modalità di devoluzione del patrimonio sociale approvando la relativa proposta assunta dai soci fondatori con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le delibere dell'Assemblea generale dei soci sono verbalizzate a cura del Presidente il quale incarica della predisposizione del verbale il Segretario Generale.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 8. CONSIGLIO DIRETTIVO.**

Al Consiglio Direttivo è demandata la realizzazione degli indirizzi generali dell'Associazione, come determinati dall'Assemblea generale dei soci ai sensi delle norme che precedono, nonché tutte le ulteriori attività indicate nella legge e nello statuto.

Esso è composto da un numero dispari di membri variabile tra cinque (cinque) e 21 (ventuno), compreso il Presidente indicato dall' Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, nell'ambito degli indirizzi generali di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente e tra essi il Vicepresidente Vicario, al quale é assegnato i poteri di sostituire il Presidente in caso di suo impedimento.

Nomina altresì, tra i suoi membri, il Segretario Generale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario. Ove anche questi fosse impedito, essa è presieduta dal Vice Presidente in carica più anziano e non impedito.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di più della metà dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione è richiesta la presenza ed il voto favorevole di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere chiamati ad assistere, senza diritto di voto, gli associati e non associati esperti nelle varie questioni di volta in volta trattate.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono prevedere la partecipazione dei suoi membri anche in video o

teleconferenza, purchè il Presidente dell' Associazione e il Segretario Generale (ovvero, in difetto di questi, il componente verbalizzante) siano contestualmente presenti nello stesso luogo e garantiscano la regolarità del collegamento ad esso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in riunione ordinaria almeno una volta all'anno, allo scopo di redigere i documenti statutari da sottoporre all'Assemblea generale dei soci; esso viene inoltre convocato - sempre con almeno sette giorni di preavviso - tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre esercizi e il loro incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora uno o più dei suoi componenti vengano meno per qualsivoglia ragione, i membri superstiti provvedono alla sostituzione di essi mediante cooptazione di componenti in sostituzione scelti tra i Soci dell' Associazione.

Quando, tuttavia, sia venuta meno per qualsivoglia ragione la maggioranza dei componenti nominati nell' atto costitutivo ovvero - successivamente al primo mandato provvisorio - la maggioranza di quelli eletti dall' Assemblea Generale dei Soci, i soci superstiti non potranno procedere alla

cooptazione di cui al capoverso precedente, ma dovranno convocare detta Assemblea per l' integrale rinnovo dell' organismo.

**ART. 9. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI.**

Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne è il legale rappresentante a tutti gli effetti.

Dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo; sottoscrive inoltre tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; in particolare può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, e può conferire ai soci e/o al Segretario Generale procura speciale per la gestione di attività varie.

Per le operazioni di carattere economico e finanziario, la rappresentanza è concessa al Segretario Generale e, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere concessa anche a due membri del Consiglio, congiuntamente tra loro.

Il Presidente mantiene i contatti di carattere continuativo con i soggetti pubblici e privati che interessano l'attività e gli scopi dell'Associazione;

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente nel caso in cui quest'ultimo sia impossibilitato, anche temporaneamente, ad assolvere alle sue funzioni.

Ove anch' egli sia impossibilitato, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano.



**ART.10. SEGRETARIO GENERALE.**

Il Segretario Generale, si occupa di curare le questioni di ordinaria amministrazione, è il Tesoriere dell' Associazione e la rappresenta ai sensi del precedente Art. 9) per le operazioni di carattere economico e finanziario.

Rappresenta inoltre l' Associazione nei limiti delle ulteriori procure conferitagli dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale, inoltre, cura la redazione dei verbali (e il loro allibramento) delle riunioni dell' Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

**Art. 11. REVISORE DEI CONTI.**

L'Assemblea, ove lo ritenga necessario, nomina - anche tra i non soci - un revisore di conti.

Il Revisore dei Conti dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere riconfermato.

Il Revisore dei Conti è scelto tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e ha diritto ad un compenso fissato dal Consiglio Direttivo per tutto il periodo di durata in carica,

Al Revisore dei Conti compete il controllo sulla gestione contabile dell'Associazione; pertanto ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti ed alla contabilità dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul rendiconto economico e può assistere alla riunione dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione di esso.

**ART. 12. RISORSE ECONOMICHE.**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative di iscrizione e contributi associativi periodici, fissi o variabili, ordinari e straordinari, corrisposti a vario titolo dagli associati, anche in natura o servizi (e, in questi casi, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo)
- proventi di iniziative svolte dall'Associazione;
- donazioni ed eredità, legati e apporti di beni mobili ed immobili;
- contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti pubblici o privati;
- ogni altro tipo di contributo legalmente autorizzato.

**ART. 13. ESERCIZIO FINANZIARIO.**

Il rendiconto economico dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, e quindi depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 gg. prima dell'Assemblea Generale; ciò per essere ivi consultato da ogni associato che lo desideri.

Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 14. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.**

L'Associazione può essere sciolta solamente a seguito di delibera dell'Assemblea Generale dei Soci, riunita in sede straordinaria.

In caso di suo scioglimento, per qualsiasi ragione intervenuto, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni i cui fini e la cui attività siano conformi ai propri, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso il saldo attivo può essere corrisposto ad uno qualsiasi degli associati o suddiviso tra di essi.

#### **ART.15. REGOLAMENTO INTERNO.**

Il Consiglio Direttivo può redigere un regolamento interno, allo scopo di precisare ed ampliare alcune disposizioni contenute nello Statuto, la loro attuazione, nonché i principi di funzionamento interno all'Associazione con particolare riguardo alle modalità di elezione dei suoi organi.

Detto regolamento é obbligatorio per tutti i soci esistenti e futuri e viene automaticamente accettato da ogni nuovo associato all'atto dell'iscrizione.

**ART. 16. RINVIO.**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente  
statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice  
Civile in vigore nella Repubblica Italiana.

**ART. 17. CONTROVERSIE ASSOCIATIVE.**

Tutte le controversie tra soci - ovvero tra essi e l'  
Associazione - concernenti il rapporto associativo, sono  
devolute alla giurisdizione dell' Autorità Giudiziaria  
Italiana, essendo competente il Foro nel cui circondario si  
trova la sede associativa ed applicabile - oltre al presente  
statuto - la Legge Italiana.

----- FINE -----